



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

**COMITATO REGIONALE SICILIA**

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO

CENTRALINO: 091.680.84.02

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

E-Mail [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015  
COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21  
DEL 10 FEBBRAIO 2015**

**DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 10 febbraio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimenti 105/A**

A.S.D. SICILIANAMENTE (CL) richiama atti relativi alla gara del campionato di 3ª categoria CL Sommatinese/Sicilianamente del 04/01/2015

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio di atti relativi al tesseramento di calciatori tesserati per la A.S.D. Sommatinese di cui al reclamo proposto in primo grado.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che tale irrituale richiesta non costituisce preannuncio di reclamo, ragion per cui è inidonea ad instaurare un procedimento di secondo grado, ferma restando l'incompetenza di questa Corte a trasmettere atti non acquisiti al procedimento di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone l'archiviazione senza addebito di tassa.

**Procedimento 106/A**

A.S.D. NUBIA LIBERTAS (TP), avverso squalifica fino all'11/01/2016 del calciatore sig. Mattia Esposito gara Campionato 3ª Categoria Nubia Libertas/Valderice Calcio del 11/01/2015 - C.U. N° 27 del 15/01/2015 Delegazione Prov.le Trapani.

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Nubia Libertas Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Trapani sostenendo, in buona sintesi, che il predetto

calciatore non avrebbe colpito il direttore di gara con calci alle caviglie come sarebbe dimostrato da alcune riprese video e che in ogni caso il presunto comportamento violento tale non sarebbe in quanto l'arbitro non avrebbe subito alcuna conseguenza fisica.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della appellante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la chiesta produzione delle immagini video è inammissibile ostandovi il disposto di cui al comma 1.2 dell'art. 35 del C.G.S.

Nel merito, dalla lettura del referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, si rileva che il calciatore sig. Mattia Esposito una volta avuta notificata l'espulsione per doppia ammonizione ha dapprima assunto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara e successivamente un comportamento violento, colpendolo con alcuni calci alle caviglie, senza che questi, comunque, causassero danni fisici all'arbitro.

Lo stesso calciatore ha continuato nel suo comportamento offensivo e minaccioso anche nel momento in cui si allontanava dal terreno di gioco e tale comportamento ha reiterato durante l'intervallo fra il primo ed il secondo tempo.

Da quanto sopra, il proposto gravame non può trovare accoglimento, perché la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione, avuto riguardo al reiterato grave comportamento posto in essere dal calciatore sig. Mattia Esposito in danno del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello disponendo addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

### **Procedimento 108/A**

POL. MUFARA POLIZZI (PA), avverso assegnazione gara perduta per 0-3 – gara Campionato 3° Cat. Gir. "A" Mufara Polizzi/Super Giovane Castelbuono del 15/11/2014 - . C.U. N° 32 del 15/01/2015 Delegazione Prov.le Palermo.

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, la Società Pol. Mufara Polizzi ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo sostenendo, in buona sintesi, che calciatore sig. Santo Macaluso aveva scontato, alla data del 15/11/2014, le cinque giornate di squalifica inflittele dal Giudice Territoriale e pubblicate sul C.U. n. 44 del 15/04/2014 della Delegazione Provinciale di Palermo, non trovandosi così in posizione irregolare in occasione della gara in questione.

In particolare la prima giornata di squalifica sarebbe stata scontata dal calciatore in data 27/04/2014 in occasione della gara Cartagine Caccamo/Città di Polizzi valevole quale finale play-off del campionato di 3° Cat., mentre le restanti quattro giornate di squalifica sarebbero state scontate nel periodo 06 settembre 2014 / 08 ottobre 2014 presso la società Pol. D. Città di Campofelice di Roccella a cui il calciatore era stato, nelle more, ceduto in prestito temporaneo.

Per quanto sopra, secondo la società appellante, alla data della gara in oggetto il sig.

Santo Macaluso aveva pieno titolo a parteciparvi, ragion per cui chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale fatti gli opportuni accertamenti rileva che il calciatore sig. Macaluso Santo, tesserato fin dal 2/11/2013 con la società A.S.D. Città di Polizzi, ha subito una squalifica per cinque gare pubblicata sul C.U. n. 44 del 15/4/2014 della Delegazione Provinciale di Palermo.

Il predetto calciatore ha scontato la prima giornata di squalifica in data 27 aprile 2014 in occasione della gara Cartagine Caccamo/Città di Polizzi quale finale play-off del Campionato di 3° Cat.

Successivamente il calciatore sig. Santo Macaluso è stato ceduto in prestito temporaneo alla Pol. D. Città Campofelice di Roccella con decorrenza 06/09/2014 e ciò fino all'08/10/2014, data in cui ha rescisso il prestito ritornando in forza all'A.S.D. Città di Polizzi da cui è stato definitivamente svincolato in data 06/11/2014 per inattività della società.

Conseguentemente il prefato calciatore risulta avere scontato le restanti quattro giornate di squalifica nel campionato di Promozione a cui partecipa la società Città di Campofelice di Roccella e più precisamente alle gare da questa effettuate rispettivamente in data 07/09/2014, 14/09/2014, 20/09/2014 e 28/09/2014 non risultando essere stato inserito in alcuna delle suddette distinte gara.

In ragione di quanto sopra il proposto reclamo deve trovare accoglimento ripristinandosi il risultato conseguito in campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e dispone ristabilirsi il risultato conseguito in campo senza addebito della tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 110/A**

A.S.D. ATLETICO LIBRINO 2011 (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 e inibizione del dirigente accompagnatore sig. Salvatore Vasta fino al 10 febbraio 2015 – gara Campionato 2° Cat Gir. "H" Motta S. Anastasia/Atletico Librino 2011 del 13/12/2014 - Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Atletico Librino 2011 impugna le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il procedimento doveva essere dichiarato inammissibile per non avere l'A.S.D. F.C. Motta S. Anastasia inviato, all'odierna deducente, i motivi del ricorso e che comunque, ove gli stessi fossero stati inviati, questi non sono mai stati ricevuti; ragion per cui chiede che questa Corte voglia ristabilire il risulta conseguito in campo annullando, conseguentemente, anche l'inibizione al dirigente accompagnatore sig. Salvatore Vasta.

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva che l'A.S.D. F.C. Motta S. Anastasia ha inviato i motivi di reclamo all'A.S.D. Atletico Librino 2011, odierna reclamante, in data 17 dicembre 2014 mediante la raccomandata delle

poste private "CityPoste" n.14000033720582 indicando quale indirizzo "A.S.D. Atletico Librino 2011 - Via Acquicella 195 – 95122 Catania" indirizzo questo che corrisponde alla sede della società così come risultante dal sistema informatico della F.I.G.C.

Ciò posto occorre osservare che l'art. 46 del C.G.S. stabilisce che i motivi del reclamo devono essere inviati alla controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38 comma 7 C.G.S.

Pertanto l'A.S.D. F.C. Motta S. Anastasia, con l'invio della suddetta raccomandata in data 17 dicembre 2014, ha adempiuto all'obbligo normativo impostole dalla sopra citata norma, ancorché l'invio sia avvenuto per il tramite di una posta privata in quanto, come già questa Corte ha avuto modo di dire, la raccomandata inviata da una posta privata autorizzata dal Ministero, quale appare essere la "CityPoste", è equipollente, a tutti gli effetti di legge, alla raccomandata inviata dal servizio universale ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 22 luglio 1999 n. 261 come modificato dal D. L.vo 31 marzo 2011 n. 58.

Peraltro, a nulla rileva la ulteriore circostanza lamentata dalla appellante di non avere, comunque, mai ricevuto detta raccomandata, in quanto per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in caso di invio, a mezzo raccomandata, di un atto giuridico recettizio (quali sono i motivi del ricorso) sussiste, ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscibilità dell'atto, incumbendo in capo al destinatario l'onere di dare rigorosa prova della mancata ricezione, cosa che la reclamante non fa (Cfr. da ultimo, Cassazione Civile Sez. III 25/09/2014 n. 20167 e Cassazione Civile Sez. Lavoro 05/06/2009 n.13087).

Infine va rilevato che l'appellante ha ommesso di impugnare il merito della questione (che in primo grado, comunque, sarebbe stato rilevabile d'ufficio) non spiegando, nel suo gravame nessun motivo di doglianza, così incorrendo nella inammissibilità di cui all'art.36 comma 2 in relazione all'art.33 comma 6 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, per le suesposte ragioni, rigetta il proposto appello disponendo addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 111/A**

A.S.D. CIAPPAZZI (ME) avverso la squalifica per 5 gare dei calciatori sigg. Antonino Leone e Giuseppe Crisafulli, e l'ammenda di € 150,00 - Gara del campionato di Promozione girone "B", Città di Sant'Agata/Ciappazzi del 18/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 299 del 21/01/2015.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Ciappazzi ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo, qui in sintesi, che *"l'arbitro ha indicato nomi, cose e fatti del tutto errati, privi di fondamento nonché del principio di lealtà sportiva"*.

In particolare, per quanto attiene alla condotta del sig. Antonino Leone, l'appellante sostiene che il predetto calciatore sia stato *"fin dal primo minuto di gara"* insultato dall'arbitro con frasi ingiuriose e volgari, mentre, per ciò che riguarda il sig. Giuseppe Crisafulli, il diverbio con l'arbitro è stato causato dal fatto che il predetto calciatore,

*“mostrando grande senso di responsabilità”*, accorreva dalla panchina e si dirigeva in campo al solo fine di soccorrere il portiere della squadra avversaria, rimasto a terra privo di sensi a causa di uno scontro di gioco.

Quanto all'ammenda, la Società appellante ne chiede l'annullamento, non esistendo i presupposti né le prove *“internautiche”*, vale a dire fotografiche rilevabili da web, che permettano di individuare e ricondurre alla Società appellante l'identità degli autori dei comportamenti oggetto della sanzione.

Il rappresentante della Società appellante, ritualmente convocato, ha comunicato di rinunciare all'audizione per impedimento di natura personale.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. d) C.G.S., la sanzione dell'ammenda non è impugnabile.

Rileva altresì che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1. C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti, con i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di tali documenti si evince che al 42° del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Giuseppe Crisafulli, *“perché a gioco interrotto entrava sul terreno di gioco”* offendendo l'arbitro. Alla notifica dell'espulsione il predetto calciatore minacciava verbalmente ed al contempo tentava di aggredire l'arbitro non riuscendovi perché bloccato e allontanato da altri calciatori.

Si legge inoltre che il calciatore sig. Antonino Leone, a fine gara, ha pronunciato espressioni offensive e gravemente minacciose nei confronti del direttore di gara.

Nessuna prova è rilevabile dagli atti ufficiali a riscontro delle considerazioni difensive proposte dall'appellante, né potrebbe farsi ricorso ad eventuali immagini televisive, non essendo la fattispecie riconducibile a quanto stabilito dall'art. 35 commi 1.2, 1.3 e 1.4 del C.G.S.

Per quanto riguarda l'entità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale va rilevato che esse risultano adeguate limitatamente alla posizione del calciatore Crisafulli Giuseppe in virtù del grave comportamento ingiurioso ed aggressivo posto in essere dallo stesso. La sanzione inflitta al calciatore Leone Antonino è, invece, meritevole di una rideterminazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Leone Antonino, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto, senza addebito di tassa reclamo.

Si dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura federale per accettare la veridicità delle presunte espressioni lesive usate dal direttore di gara in danno del calciatore Leone Antonino, così come denunciato in ricorso.

### **Procedimento 112/A**

A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG), avverso squalifica per 8 gare del calciatore sig. Carmelo Calabrese - Gara del campionato di 1<sup>a</sup> categoria, girone “H”, Arcobaleno Ispica/Marina di Ragusa del 10/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015.

Con reclamo ritualmente proposto l'A.S.S.D. Arcobaleno Ispica ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportata, sostenendo, qui in sintesi, che l'atteggiamento istintivo dettato dalla tensione agonistica del calciatore aveva quale finalità quella di "bloccare una decisione" del direttore di gara assunta in danno di un compagno di squadra e quindi "difendere" quest'ultimo da una sanzione di ammonizione ritenuta ingiusta, senza voler "offendere" il direttore di gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il referto dell'arbitro costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del predetto documento si evince che al 40° del 1° tempo il calciatore sig. Carmelo Calabrese strappava dalle mani dell'arbitro il cartellino giallo che il predetto stava mostrando ad un compagno di squadra e, una volta espulso, lo spingeva "vistosamente" rivolgendogli numerose minacce.

Va pertanto rilevato che, pur trattandosi di condotta violenta in danno del direttore di gara accompagnata da espressioni minacciose, la stessa non ha mostrato particolari connotati offensivi al fine di porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara, ma ha rivelato intenti esageratamente protestatari, con la conseguenza che può procedersi ad una rideterminazione della sanzione in termini più adeguati alle predette conclusioni.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, determina in sette giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Carmelo Calabrese.

Senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento 113/A**

A.S.D. Real Avola (SR), avverso ammenda € 500,00 - Gara Campionato di prima categoria girone "H" Città di Canicattini/Real Avola del 18/01/2015 - C.U. N° 299 del 21/01/2015.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Real Avola, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che la responsabilità dell'ingresso nell'area antistante gli spogliatoi di numerosi estranei è da ascrivere alla squadra ospitante, mancando peraltro del tutto la Forza Pubblica, cosicché l'aggressione subita dal direttore di gara all'interno del proprio spogliatoio ne è diretta ed inevitabile conseguenza.

L'appellante chiede per l'effetto l'annullamento dell'ammenda, non avendo alcuna responsabilità circa l'accaduto.

Le superiori motivazioni sono state ripetute in udienza dal rappresentante della Società appellante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva quanto segue:

nel rapporto di gara si evince che in ben due circostanze soggetti estranei, comunque dichiaratisi del Real Avola, si sono introdotti nello spogliatoio del direttore di gara. Nella

prima occasione l'estraneo si è prodotto in atteggiamenti presuntuosi e minacciosi, ma l'arbitro riusciva a farlo uscire, accorgendosi che lo spazio antistante gli spogliatoi era comunque occupato da circa 60 persone, entrate dal campo di gioco a causa di un cancello lasciato aperto, nonostante gli avvertimenti espressi in precedenza dal direttore di gara ad un dirigente della squadra di casa.

Nella seconda occasione un altro estraneo, che l'arbitro ritiene facesse parte del pubblico dei sostenitori della Real Avola, si è introdotto nello spogliatoio dell'arbitro per criticarne l'operato. Un dirigente del Real Avola è intervenuto per portarlo di forza fuori dallo spogliatoio, ma in tale frangente l'estraneo è riuscito a colpire il direttore di gara con un calcio al ginocchio che gli ha provocato forte e prolungato dolore e lo ha indotto a chiedere telefonicamente l'intervento delle Forze dell'ordine.

Alla stregua di quanto sopra esposto, contestualizzando per valorizzarlo il comportamento fattivo del dirigente del Real Avola, che con il suo intervento ha scongiurato ancora maggiori danni all'arbitro, la sanzione può contenersi come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone contenersi in € 300,00 la sanzione dell'ammenda a carico della A.S.D. Real Avola.

Senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento 121/A**

A.S.D. SPORTING CEFALU' (PA), avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Ruben Valenziano – gara Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. "A" Sporting Cefalù/Pro Loco S. Ambrogio Cefalù, del 18/01/2015 - C.U. N° 34 del 22/01/2015 Delegazione Prov.le Palermo.

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale l'A.S.D. Sporting Cefalù ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo chiedendo una riduzione in termini più equi della sanzione inflitta al calciatore sig. Ruben Valenziano, in quanto il gesto posto in essere dal proprio tesserato non è apparso di particolare violenza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che il calciatore sig. Ruben Valenziano è stato espulso per avere colpito un avversario con un pugno al volto.

La condotta in questione va rubricata quale condotta violenta in danno di avversario, per cui si ritiene che la squalifica possa contenersi (anche in considerazione della giovane età dell'atleta e del fatto che il suo gesto non ha causato danni fisici all'avversario) nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Ruben Valenziano senza addebito della tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 122/A**

A.S.D. PRO FALCONE (ME) avverso squalifica per 7 gare dei calciatori sigg. Claudio Catalfamo e Paolo Ventura, ammenda di € 250,00 - Gara del campionato di 1<sup>a</sup> categoria girone "D", Pro Falcone/Nasitana del 29/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 299 del 21/01/2015.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pro Falcone ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo, qui in sintesi, che le sanzioni irrogate sono sproporzionate già solo a riguardo della condotta contestata, pur nella consapevolezza che i fatti non si sono svolti così come descritti dall'arbitro, ma che il referto di gara, per regolamento, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rileva che a fine gara, mentre l'arbitro si dirigeva nello spogliatoio, veniva stretto ad un braccio dal calciatore sig. Paolo Ventura che, nell'intento di fermarlo, nel contempo lo minacciava e quindi tentava di colpirlo con un pugno, non riuscendovi grazie all'intervento di un suo dirigente.

Sempre a fine gara il calciatore sig. Claudio Catalfamo raccoglieva della terra per "buttarla in testa" al direttore di gara, nel contempo minacciandolo.

Ancora, l'arbitro segnala che a fine gara il pubblico scavalcava i cancelli della tribuna entrando in campo con l'intento di aggredirlo, non riuscendovi perché lo stesso riusciva a rientrare negli spogliatoi, da dove chiedeva l'intervento delle Forze dell'ordine. In tali frangenti, sostiene ancora il direttore di gara, la porta di accesso al suo spogliatoio veniva "in maniera continua" presa a calci e pugni.

Per quanto riguarda l'entità delle sanzioni irrogate, va rilevato che esse appaiono appena adeguate in relazione alla condotta contestata al calciatore sig. Paolo Ventura, apparsa reiteratamente aggressiva, irrispettosa e gravemente minacciosa e ancora in relazione alla condotta del pubblico, non risultando agli atti quanto afferma la società appellante che sostiene si sia trattato di un limitato sfogo verbale di un unico soggetto introdottosi all'interno del terreno di gioco.

Quanto alla sanzione a carico del calciatore sig. Claudio Catalfamo, da contestualizzare in rapporto al fatto del sig. Paolo Ventura precedentemente descritto, questa Corte ritiene di doverla rideterminare in sei giornate di gara, trattandosi comunque di condotta di particolare gravità, accompagnata da espressioni minacciose.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, determina in sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Claudio Catalfamo, confermando il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

Senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento 130/A**

A.S.D. PRO LOCO SANT'AMBROGIO CEFALU' (PA), avverso squalifica per quattro gare

del calciatore sig. Mattia Messina – gara Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. “A” Sporting Cefalù/Pro Loco S. Ambrogio Cefalù del 18/01/2015 - C.U. N° 34 del 22/01/2015 Delegazione Prov.le Palermo.

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale l’A.S.D. Pro Loco Sant’Ambrogio Cefalù ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo chiedendo una riduzione in termini più equi della sanzione inflitta al calciatore sig. Mattia Messina, in quanto il gesto posto in essere dal proprio tesserato non è apparso di particolare violenza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara rileva che il calciatore sig. Mattia Messina è stato espulso per avere colpito un avversario con un pugno al volto.

La condotta in questione va rubricata quale condotta violenta in danno di avversario, per cui si ritiene che la squalifica possa contenersi (anche in considerazione della giovane età dell’atleta e del fatto che il suo gesto non ha causato danni fisici all’avversario) nel minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Mattia Messina, senza addebito della tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 10/02/2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**